



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Imposta di registro: la causa la pagano solo attore e convenuto

Autore: Redazione | 22/11/2013



La posizione delle parti “direttamente” in causa va distinta da quella di chi interviene volontariamente nel procedimento a sostegno di una di esse.

La responsabilità solidale per il pagamento dell'imposta di registro dovuta per un provvedimento giudiziario (una sentenza, ecc.) grava solo su **attore** e **convenuto**, ossia sui soggetti coinvolti nel “rapporto sostanziale” del procedimento

giurisdizionale. Non paga nulla, invece, chi è **intervenuto volontariamente** nel procedimento, perché estraneo al giudicato. Lo afferma una recente risoluzione dell'agenzia delle Entrate **[1]**.

La norma che prevede la solidarietà nell'obbligo di pagamento dell'imposta di registro **[2]** stabilisce che, nei provvedimenti giurisdizionali, **obbligate in solido** al pagamento dell'imposta di registro sono "le parti in causa". La Cassazione **[3]**, peraltro, ha sempre ripetuto che l'imposta di registro dovuta per la registrazione degli atti giudiziari non deve gravare indiscriminatamente su tutti i soggetti che hanno preso parte al procedimento giudiziario, in quanto l'indice di capacità contributiva, cui si ricollega il tributo, non è la sentenza in quanto tale, "ma il **rapporto sostanziale** in essa racchiuso, con conseguente esclusione del vincolo di solidarietà nei confronti dei soggetti ad esso estranei".

In altri termini, il rapporto di solidarietà passiva trova applicazione solo con riferimento alle **parti del processo** coinvolte nel rapporto sostanziale considerato nella sentenza. Con esclusione, pertanto, dei soggetti che a tale rapporto risultano estranei, come accade nel caso di coloro che appunto dispiegano nel processo un **intervento volontario** **[4]**. A riguardo - ricordiamo - che il codice di procedura civile prevede che un soggetto **può intervenire** in un processo tra altre persone al fine di "sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse.

Note

[1] Ag. Entrate risoluzione n. 82/E del 21.11.2013. **[2]** Art. 57 del Testo unico del registro, recato dal Dpr 131/1986. **[3]** Cass. sent. n. 4805/2011 e n. 16745/2010.

[4] Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, cod. proc. civ.